

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 929 del 29 APR. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra Ente S.F.E.R.A. di Ragusa e l'A.S.P. di Ragusa, ai sensi dell'art.3 della legge Regione Sicilia 21 agosto 2007, n.20.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Antonio Asta

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 29 APR. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con deliberazione n.862 del 11/03/2009 del Direttore generale pro tempore dell'ex AUSL 7 è stata approvata una convenzione con il C.P.T. competente, in ottemperanza all'art.3 della l.r. n.20/2007, sottoscritta con lo stesso in data 28/04/2009;

VISTI:

- l'art.3 della l.r. n.20/2007 e l'art. 7, comma 3, della l.r. n.16/2010, fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, della l.r. n.12/2011;
- il decreto assessoriale 16 dicembre 2011, che ha abrogato e sostituito il decreto 5 marzo 2008, concernente l'individuazione della quota percentuale, di seguito rappresentata, delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche che deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili:
 - 1) fino a 200.000 euro 20% del ribasso d'asta;
 - 2) da 200.001 a 500.000 euro 15% del ribasso d'asta;
 - 3) da 500.001 a 1.250.000 euro 10% del ribasso d'asta;
 - 4) da 1.250.001 euro fino alla soglia europea (5.000.000.000 di DSP) 5% del ribasso d'asta;
 - 5) sopra la soglia europea 2,5% del ribasso d'asta;
- l'Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d. lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- il Decreto 28 maggio 2012, che approva il nuovo schema di convenzione tipo tra comitati paritetici territoriali e stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3, comma 4 della l.r. n.20/2007, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e s.m.i.;
- ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del d. lgs. n. 81/08, l'organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art.20 del d. lgs. n. 626/94 e s.m.i., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 comma 1 lett. ee) e dall'art. 51 del d.lgs. n. 81/08 così come specificato dalla circolare n.20/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- l'art. 90, comma 1, del d. lgs. n.81/2008 e s.m.i., al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al committente o al responsabile dei lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art.15 del predetto decreto legislativo;

PRESO ATTO che:

- l'Ente S.F.E.R.A. -Scuola Edile e C.P.T. di Ragusa è nato il 1 ottobre 2010 a seguito del cambio di denominazione del C.P.T. in Ente S.F.E.R.A., Ente Sicurezza Formazione Edile Ragusa, avvenuto in data 16 settembre 2010;
- l'Ente S.F.E.R.A di Ragusa è stato individuato quale organismo paritetico di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

ATTESO che il D.A. 28/05/2012 obbliga gli Enti che hanno sottoscritto con i comitati paritetici territoriali le convenzioni di cui al D.A. 23/10/2008 ad apportare alle stesse le modifiche introdotte dal nuovo schema tipo di cui al D.A. 29/05/2012;

VISTO lo schema di convenzione adeguato al D.A. 28/05/2012 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO, altresì, che l'Ente S.F.E.R.A. è soggetta all'applicazione dell' art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che per le opere appaltate dagli enti pubblici diversi dall'Amministrazione regionale, finanziate con fondi del proprio bilancio, ai sensi dell'art.2 comma f del decreto 16/12/2011, ai fini dell'attuazione della norma, gli stessi enti attiveranno proprie procedure;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

1. **DI REVOCARE** la deliberazione n.862 del 11/03/2009 del Direttore generale pro tempore dell'ex AUSL 7 con la quale è stata approvata la convenzione con il C.P.T. competente, di cui al D.A. 23/10/2008, ora abrogato;
2. **DI APPROVARE** per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI STIPULARE** la suddetta convenzione tra l'ASP di Ragusa e il comitato paritetico territoriale legalmente costituito Ente S.F.E.R.A. di Ragusa, in ottemperanza al D.A. 28/05/2012;
4. **DI DARE** immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art.65 comma 7 della l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della l.r. n.30/93.

L'estensore
Ascenzia Catalano

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
.....		

Repertorio n del

CONVENZIONE

TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

**E L'ENTE S.F.E.R.A. – SCUOLA EDILE (C.P.T. DELLA
PROVINCIA DI RAGUSA)**

ai sensi dell'art.3 della legge Regione Sicilia 21 Agosto 2007, n.20

L'anno, il mese....., il giorno.....,
presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale sita in Piazza Igea n.1
Ragusa,

da una parte

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con sede in Ragusa, Piazza Igea
n.1 in seguito Stazione appaltante, rappresentata dal Dott. Maurizio Aricò,
Direttore Generale pro tempore dell'ASP di Ragusa, nominato con Decreto
del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014,
domiciliato per la carica come sopra,

dall'altra parte

l'Ente S.F.E.R.A. – Scuola Edile, C.P.T. della provincia di Ragusa con sede
in Ragusa, Centro Direzionale A.S.I. Box nr. 3 Q.B., rappresentato dal
Presidente pro-tempore Geom. Fabrizio Chessari domiciliato per la carica
come sopra

Visto

- l'art. 117 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana come
modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;
- lo Statuto della Regione Siciliana;

- il decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n:81 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.3 della legge regionale 21 agosto 2007 n.20;
- la circolare dell'ex Assessorato dei lavori pubblici del 12 agosto 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 5 settembre 2008;
- l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 16 del 3 agosto 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il decreto 16 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012 che ha abrogato e sostituito il decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;
- l'Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2012;
- l'art. 1, comma 3, della legge regionale 12 Luglio 2011, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 30 del 14 luglio 2011;

- il Decreto 28 maggio 2012, che approva il nuovo schema di convenzione tipo tra comitati paritetici territoriali e stazioni appaltanti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 29 giugno 2012 che ha sostituito il decreto 23 ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008;

Premesso

- che l'Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 21 agosto 2007 la legge regionale n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;

- che l'art. 3, comma 2 della legge regionale 21 Agosto 2007, n.20, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;

- che l'art. 3, comma 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del decreto legislativo n. 81/08, l'organismo paritetico per la prevenzione degli

infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 c.1 lett. ee) e dall'art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 così come specificato dalla circolare n. 20/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

- che l'Ente S.F.E.RA di Ragusa è individuato quale organismo paritetico di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- che l'art. 90, comma 1, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al committente o al responsabile dei lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art.15 del predetto decreto legislativo;

Considerato

- che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali ed Ente S.F.E.RA. espressamente individuati onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE e ai contenuti dell'art. 4 del

decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità attuative previste dalla legge regionale n.-12 del 12 Luglio 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30 del 14 Luglio 2011;

tutto ciò visto, premesso e considerato;

tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1

Scopo della convenzione

Lo scopo della convenzione è quello di:

1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;
4. promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dal punto 3 della lettera a) dell'art. 2 del decreto 16 dicembre 2011.

Articolo 2

Attività in convenzione

Le attività disciplinate dalla presente convenzione sono:

1. - informazione ai lavoratori operanti in cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2, che sarà espletata dalla struttura dell'Ente S.F.E.R.A. di

Ragusa nelle fasi delle attività programmate di assistenza e consulenza tecnica in cantiere di cui al successivo punto 2);

- formazione ai sensi dell'art. 37 commi 1, 2, 3, 12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esecutrici presenti in cantiere.

Tale attività sarà espletata dalla struttura dell'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori per le diverse mansioni specifiche;

2. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura dell'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, oltre due visite nella fase di avvio del cantiere di cui una di attività di informazione dei lavoratori;

3. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della stazione appaltante all'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa ed in sinergia con l'area VII Interdipartimentale del dipartimento regionale delle infrastrutture della Regione Sicilia per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni.

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione.

Tali attività verranno programmate e computate secondo il prospetto allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.

Le medesime attività in convenzione devono essere avviate dopo che l'ente finanziatore, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 dicembre 2011. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, l'ente finanziatore effettua il versamento di cui sopra secondo le procedure di cui all'art. 2, lett. d) ed e) del sopracitato decreto, mentre per le opere appaltate dalla stazione appaltante, finanziate con fondi del proprio bilancio, la stessa attiverà le procedure di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Articolo 3

Doveri ed obblighi della stazione appaltante

La stazione appaltante, anche attraverso il responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:

- 1.. rendere parte integrante del bando di gara e dei contratti di appalto la presente convenzione;
2. comunicare tempestivamente al dipartimento regionale infrastrutture, area VII e, per conoscenza, all'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa, le seguenti informazioni:
 - a) l'ente finanziatore;

b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti; -

c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d'opera e l'ultimazione dei lavori;

d) l'importo dei lavori a base d'asta, la percentuale e l'importo del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria;

3. trasmettere all'Ente S.F.E.R.A., per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:

a) Responsabile unico del procedimento;

b) Direttore dei lavori;

c) Impresa appaltatrice e suo legale rappresentante;

d) Imprese subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera;

e) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

4. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, la stazione appaltante dovrà comunicare tempestivamente ad aggiudicazione avvenuta, all'ente finanziatore ed al dipartimento regionale delle infrastrutture, area VII, la quota di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto 16 dicembre 2011 inerente l'opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza all'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa.

5. Per i lavori finanziati dalla stazione appaltante con fondi del proprio bilancio, la quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà direttamente la

quietanza dei servizi effettuati dall'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa, fermo restando l'obbligo, da parte della stazione appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al dipartimento regionale infrastrutture, area VII al fine della corretta applicazione della normativa.

Articolo 4

Doveri ed obblighi dell'Ente S.F.E.R.A.

L'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art.3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:

1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1 e 2 della presente convenzione;
2. comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;
3. consegnare alla stazione appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'impresa esecutrice ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al direttore dei lavori:
 - a) il verbale di avvenuta informazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione dell'informatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
 - b) il registro delle presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo verbale di avvenuta formazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;

c) il report dell'attività di assistenza e consulenza e degli esiti della visita tecnica effettuata in cantiere.

Nell'esecuzione delle predette attività l'Ente S.F.E.R.A. si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del comma 6 dell'art. 51 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Doveri ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a consentire all'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.

A tal fine comunicherà al medesimo Ente S.F.E.R.A. l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Articolo 6

Rendicontazione

La stazione appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del precedente art. 4, trasmette all'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa tramite il RUP, l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.

Tale attestazione è valevole quale nulla osta per i successivi adempimenti di cui al decreto 16 dicembre 2011 finalizzati all'erogazione delle somme accantonate per le finalità previste dalla presente convenzione. L'erogazione delle somme spettanti all'Ente S.F.E.R.A. avverrà a cura della stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi del proprio bilancio, ed a

cura del dipartimento regionale infrastrutture, area VII, per mezzo della stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi regionali.

Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Articolo 7

Clausola di bonario componimento per la definizione delle controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalle parti e, in subordine, da una commissione.

La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal dirigente preposto della stazione appaltante e dal Presidente dell'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici.

Articolo 8

Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la stazione appaltante Il Dott. Maurizio Aricò

Per l'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa Geom. Fabrizio Chessari

